



Città Metropolitana di Torino
COMUNE DI FOGLIZZO

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 68**

OGGETTO :

**RICOGNIZIONE DEL PERSONALE, VERIFICA ECCEDEXENZE (ART. 33 D.LGS.165/2001 E S.M.I.)
E APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019 -2021**

L'anno 2018, addì **trenta**, del mese di **luglio**, alle ore **diciotto** e minuti **zero**, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome | Carica | Pr. | As. |
|-----------------------|---------------|------------|------------|
| GALLENCA FULVIO | Sindaco | X | |
| SCIENZA ENRICO | Vice Sindaco | X | |
| CHIORINO GIANNI | Assessore | X | |
| Totale | | 3 | 0 |

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, C.4 del T.U.E.L. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola.

Il Presidente, Signor GALLENCA FULVIO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: RICOGNIZIONE DEL PERSONALE, VERIFICA ECCEDENZE (ART. 33 D.LGS.165/2001 E S.M.I.) E APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019 -2021

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 91, commi 1 e 2 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., dispongono che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 68/1999 e s.m.i., finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli Enti Locali ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche occupazionali adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
- l'art. 39, comma 1, della L. 449/97, stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di personale delle categorie protette di cui alla legge 482 del 02/04/1968;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

- le linee fondamentali della programmazione per il triennio 2019-2021 devono svilupparsi in modo tale da:
 - consentire l'eventuale turn-over, nella misura consentita dalla legge e nel rispetto dei vincoli da questa imposti;
 - consentire i necessari accrescimenti di responsabilità mediante le procedure di valorizzazione delle professionalità presenti;
 - razionalizzazione della struttura con conseguente riqualificazione professionale del personale in servizio;

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", attualmente ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

Richiamato il disposto di cui all'art.1, commi 557 e seguenti della legge 27/12/2006, n. 296 e s.m.i., e l'art. 14, comma 7 della legge 122/2010 per quanto concerne i tetti di spesa e i limiti di assunzione di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità, prevede espressamente quanto segue:

L'art. 1, commi 557/bis/ter e quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni il quale prevede::

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Il legislatore, con l'art. 14, comma 7 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), ha completamente modificato il disposto di cui all'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), già modificato dall'art. 3, comma 120 della legge 244/2007 (finanziaria 2008), prevedendo in maniera inequivocabile l'obbligo di riduzione della spesa di personale. L'art. 5 bis del D.L. 90/2014, così come convertito dalla Legge n. 114 dell' 11 agosto 2014, ha inserito il comma 557 quater dell'art. 1 della Legge 296/2006, stabilendo che: " Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Dato atto che l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

Ricordato che:

- *Nel mese di novembre 2016 una dipendente di ruolo con contratto a tempo indeterminato e part-time ha presentato le proprie dimissioni dal 28/12/2016, per cui risulterà un posto vacante a far data dal 29/12/2016*
- *Con decorrenza dall'01/01/2017 si è provveduto ad ampliare l'unico contratto a tempo indeterminato part-time, Categoria C/1 giuridica) e C/3 economica) dal 50% al 94,45% (34 ore settimanali), mentre per gli anni 2018/2019/2020 nulla è previsto al momento in merito a nuove assunzioni;*

Visti:

- *l' articolo 1, comma 557, della legge 27.12.2006, n. 296, come modificato dal comma 7 dell'articolo 14 del decreto legge 31.05.2010 n. 78 (convertito in legge 30.07.2010 n. 122) e come successivamente modificato prevede l'assicurazione, da parte degli Enti Locali del rispetto dei limiti imposti dalla normativa e dalla nuova legge di stabilità;*

- *l'articolo 33 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12.11.2011, n. 183, stabilisce che "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere".*

Dato atto che la programmazione del fabbisogno di personale deve realizzarsi nell'ambito di un'attività orientata a logiche di risultato, in base alle quali l'amministrazione deve perseguire le finalità attribuitegli e gli obiettivi assegnati dagli Organi di Governo, tenendo conto dei principi costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento, realizzando la migliore utilizzazione delle risorse umane e garantendo, al contempo, il contenimento del costo del lavoro entro i vincoli di finanza pubblica

Richiamato l'articolo 76 della legge 6.08.2008 n. 133 - come successivamente modificato dall'articolo 14 comma 9 della legge n. 122/2010, dall'articolo 1 comma 118 della legge n. 220/2010, dall'articolo 20 comma 9 della legge n. 111/2011, dall'articolo 4 comma 103 della legge n. 183/2011, dall'articolo 28 comma 11 quater della legge n. 214/2011 e, da ultimo, dall'articolo 4 ter comma 10 lettera a) della legge n. 44 del 26.04.2012 sempre in materia di personale;

Dato atto che il Comune di FOGLIZZO ha rispettato i vincoli di finanza pubblica nel 2017 e rispetterà, in base alle attuali previsioni del Servizio Finanziario, il pareggio cassa nell'anno 2018 e che presenta un'incidenza percentuale delle spese di personale - inferiore al 50% delle spese correnti;

Evidenziato che saranno rispettate, per il triennio 2019/2020/2021 le spese di personale tenendo conto della media triennale calcolata sugli anni 2011/2012/2013 (art. 1, c. 557 quater L. 296/2006 così come modificato dal DL 90/2014, convertito in legge 114 dell'11/08/2014)

Visto l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, nel testo modificato da ultimo dall'articolo 16 della Legge n. 183/2011, il quale:

- Impone a tutte le Amministrazioni Pubbliche di effettuare annualmente la ricognizione delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei Dirigenti, comunicando le risultanze della verifica al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Sanziona le PP.AA. inadempienti con il divieto di effettuare nuove assunzioni ovvero di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Considerato che la pianificazione e la programmazione delle risorse umane sono funzionali alle politiche ed agli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire ed, in relazione a questi, definisce i fabbisogni di personale per l'Ente nel triennio;

Ritenuto di dover procedere alla predisposizione del piano triennale del personale, per la definizione del fabbisogno relativo al triennio 2019/2021, nonché predisporre il piano annuale del personale per l'anno 2019;

Visti i CC.CC.NN.LL. per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali vigenti;

Dato atto che il Comune di Foglizzo conta meno di 5.000 abitanti, è soggetto al patto di stabilità dall'anno 2014, e che l'incidenza della spesa del personale è inferiore al 40% della spesa corrente;

Richiamato quanto previsto in materia di contenimento della spesa del personale dalla L. 122/2010 e s.m.i.;

Dato atto che la dotazione organica del Comune è stata definita con D.G.C. n. 45/2008 e che il nuovo assetto organizzativo è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n. 103/2010, e che al

momento, risultano vacanti i seguenti posti in organico, di cui peraltro non è possibile ipotizzare la copertura per i vincoli imposti dalla normativa in materia:

- n. 1 - Categoria C - Posizione economica C1 - Agente di Polizia Municipale
- n. 1 - Categoria B - Posizione economica B1 - Esecutore operativo specializzato
- n. 1 - Categoria C - Posizione economica C1 - Istruttore tecnico (vacante dal 29/12/2016)

Ritenuto che dalla ricognizione effettuata del personale in servizio non vi è personale in soprannumero o in eccedenza in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;

Visti il D.M. del 10/04/2017 "Individuazione dei rapporti medi dipendenti/popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto per il biennio 2017/19" e il D.M. del 10/7/2017;

Atteso che per quanto sopra, non emergono situazioni di eccedenza di personale, semmai al contrario, vacanze in organico rispetto alla dotazione vigente;

Dato atto che dal 01/01/2017 è stato aumentato a n. 1 dipendente il contratto a tempo indeterminato part-time portandolo dal 50% al 94,45% in seguito alle dimissioni dell'altra dipendente part-time il 28/12/2016 diminuendo sensibilmente le spese di personale;

Visto il Nuovo Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.C. n. 121/2010, modificato con delibera della giunta comunale n. 12 del 28/02/2011;

Vista la delibera della DGC n. 47 dell' 04.06.2018 con la quale è stato approvato il piano triennale 2018/2020 delle azioni positive per la tutela e dignità sul lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Foglizzo;

Dato atto altresì che della presente deliberazione sarà data comunicazione alle OO.SS. e RSU ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del CCNL dell'1/4/99;

Precisato che il presente programma è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno;

Dato atto, infine, che il Comune di Foglizzo si è adeguato alle prescrizioni del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 e s.m.i., in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, mediante l'adozione di appositi provvedimenti;

Visto che il Segretario Comunale in merito all'adozione del presente provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali come modificato dall'art. 3 - c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213.

Visto il parere favorevole reso dal Revisore del Conto D.ssa Pozzo Elvira ai sensi dell'articolo 19, comma 8 della legge 228/2001 e s.m.i. protocollo n.5507 del 30/07/2018 . ;

Con votazione favorevole e unanime espressa nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

1. Di approvare tutto quanto in premessa esposto che qui si intende integralmente riportato;

2. Di dare atto che a seguito della ricognizione effettuata, e come in premessa specificato non sono state rilevate situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria dell'ente;
3. Di approvare, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della Legge 27/12/1997, n. 449 e dell'art. 6 del D.lgs 30/03/2001, n. 165, e tenuto conto della normativa vigente in materia di personale in premessa richiamata, il fabbisogno triennale del personale 2019/2021 secondo le seguenti risultanze:

ANNO 2019

NEGATIVO - Non si prevedono assunzioni

ANNO 2020

NEGATIVO - Non si prevedono assunzioni

ANNO 2021

NEGATIVO - Non si prevedono assunzioni

4. Di confermare, a seguito di quanto indicato al precedente punto 1), l'allegata dotazione organica intesa come numero dei dipendenti in servizio, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. Di approvare l'allegato organigramma nel quale sono rappresentate le aree, le articolazioni interne compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative;
6. Di dare atto che trattasi di un documento di programmazione soggetto, per la sua piena attuazione, alla normativa nazionale in materia di legge finanziaria e personale e che, pertanto, potrà subire modifiche e/o variazioni per effetto di eventuali riforme legislative in materia nonché per effetto del sopraggiungere di nuove valutazioni di fatto e /o di diritto tali da imporre una revisione della presente programmazione assunzionale;
7. Dato atto che la proposta di deliberazione è stata trasmessa a titolo di informativa alle RSU, alle OO.SS. presenti nell'Ente,;
8. Di dare atto la presente deliberazione sarà recepita nella nota di aggiornamento del DUP - Documento unico di programmazione 2019/20/21;
9. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione verrà trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali come modificato dall'art. 3 - c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 ,convertito in Legge 7.12.2012, n. 213 .

Favorevole _____

VIGORITO Dott.ssa Clelia Paola

Approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

IL PRESIDENTE
F.to GALLENCA FULVIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 01/08/2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000);
- è stata trasmessa, con elenco n 29 , in data 01/08/2018 ai Capigruppo consiliari (art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000);

Foglizzo, lì 01/08/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL del 18.08.2000 n. 267.

Foglizzo, lì 11/08/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Foglizzo, lì 01/08/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola